



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Settore III – Urbanistica e Lavori Pubblici

DISCIPLINARE TECNICO PER SCAVI, MANUTENZIONE E MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 28/03/2025

INDICE

art. 1	Oggetto, scopo e campo di applicazione del disciplinare
art. 2	Normativa di riferimento
art. 3	Ufficio deputato al rilascio dell'autorizzazione
art. 4	Modalità di presentazione della domanda
art. 5	Rilascio dell'autorizzazione
art. 6	Termini e modalità del procedimento autorizzativo
art. 7	Interventi urgenti
art. 8	Deposito cauzionale e polizza fideiussori
art. 9	Obblighi del richiedente
art. 10	Modalità di esecuzione
art. 11	Ripristini
art. 12	Accertamento della regolare esecuzione
art. 13	Obblighi del titolare della autorizzazione
art. 14	Casi non previsti dal presente disciplinare
art. 15	Sanzioni
art. 16	Rinvio dinamico
art. 17	Entrata in vigore



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Settore III – Urbanistica e Lavori Pubblici

Art. 1. Oggetto, scopo e campo di applicazione del disciplinare.

Il presente disciplinare stabilisce i criteri e le modalità per l'esecuzione di lavori che comportino l'impiego del suolo e del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà comunale, nonché delle ulteriori aree di proprietà comunale.

Lo stesso disciplina le modalità di richiesta e rilascio delle relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. vo n. 285 del 30/04/1992.

Costituiscono oggetto del presente disciplinare le autorizzazioni per l'esecuzione di scavi, manutenzioni e manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti privati, pubblici e da enti e società affidatari o gestori di pubblici servizi.

Lo scopo del presente disciplinare è quello di mantenere efficiente e conservare il patrimonio stradale le relative pertinenze e manufatti secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, e in particolare al Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, alla Direttiva del Ministero LL.PP. del 03/03/1999 e alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, viabilità, circolazione, tutela del patrimonio stradale e occupazione del suolo pubblico nonché tutte le disposizioni regolamentari vigenti nell' Ente.

Art. 3 - Ufficio deputato al rilascio dell'autorizzazione.

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente disciplinare viene individuato il Settore III, Urbanistica e Lavori Pubblici, quale ufficio deputato responsabile al rilascio delle autorizzazioni.

Ai fini della concessione di autorizzazioni che riguardino lavori su sedi stradali o altre aree aperte al pubblico, se ritenuto necessario, potranno essere acquisiti anche i pareri del Comando Polizia Locale e del Settore Manutenzione.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda.

Chiunque intenda eseguire lavori che comportano la manomissione di suolo pubblico è tenuto a presentare al Comune domanda in bollo corredata di tutti gli elaborati necessari che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti, nonché i provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti. La domanda in bollo dovrà essere trasmessa, anche a mezzo pec, al protocollo dell'Ente redatta mediante l'utilizzo della predisposta modulistica di cui all'allegato 1, e dovrà obbligatoriamente contenere:

1. generalità del richiedente;
2. recapito del richiedente, ivi compreso i recapiti telefonico, fax, email e pec;
3. le motivazioni per le quali l'intervento si rende necessario;
4. dati del responsabile dei lavori (se nominato);
5. dati del progettista;
6. dati dei coordinatori ai sensi del D.lgs. 81/08, con accettazione dell'incarico (se nominati);
7. dati dell'impresa che realizzerà l'intervento, con accettazione dell'incarico;
8. dati del direttore dei lavori dei lavori, con accettazione dell'incarico;
9. documentazione progettuale contenente:
 - a. stralci della cartografia relativa ai vincoli presenti nell'area di intervento;

- b. relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, con indicazione di quale tipo di sottoservizio eventualmente interessato (gas, acquedotto, fognatura, telefonia, telecomunicazioni, energia elettrica od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo e la durata presunta dei lavori;
- c. per gli interventi diversi dagli attraversamenti stradali fino a 1,00 m di larghezza, computo metrico dell'intervento per la determinazione della cauzione;
- d. una o più planimetrie in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, la rappresentazione degli stessi, l'eventuale presenza di marciapiedi e/o altre aree pedonali, di elementi di arredo urbano, di alberature e cespugli, nonché di corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette, quadri di distribuzione; andrà inoltre segnalata, se a conoscenza del progettista, la presenza di eventuali sottoservizi;
- e. sezioni e profili trasversali in scala adeguata della strada e delle sue pertinenze;
- f. caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati;
- g. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
- h. particolari costruttivi significativi;
- i. documentazione fotografica;
- j. eventuali pareri e/o nulla osta necessari all'esecuzione dell'intervento.

Nella domanda dovrà altresì essere indicata la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario. Sarà cura del soggetto istante richiedere all'occorrenza l'emissione di apposita ordinanza sindacale.

Art. 5 – Rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

1. cauzione provvisoria o polizza fideiussoria di cui al successivo art. 8;
2. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

Art. 6 – Termini e modalità del procedimento autorizzativo.

La richiesta di autorizzazione all'esecuzione degli interventi deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi da eseguirsi in sequenza nella stessa strada o in strade contermini.

Il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli articoli 4 e 5 è motivo di sospensione della pratica e dei termini. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta. L'autorizzazione avrà validità complessiva di un anno dal rilascio e i lavori dovranno essere iniziati non oltre 6 mesi dal rilascio stesso. Tempistiche diverse potranno essere concesse per interventi di maggiore entità, per cause di forza maggiore o per la presenza di interferenze che impediscano l'inizio dei lavori. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo pec all'indirizzo comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it, con un preavviso di almeno 5 giorni. Ultimato l'intervento dovrà essere comunicata la fine dei lavori.



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Settore III – Urbanistica e Lavori Pubblici

L' autorizzazione è relativa alle sole opere che interessano il suolo e le strade assimilate alla proprietà comunale di cui all'art. 1. I soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio. Copia dell' autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell' autorità preposta alla vigilanza. Ogni lavoro eseguito in assenza di titolo autorizzativo, o lavori in variante e/o modifiche, anche in corso d' opera, della natura, ubicazione o consistenza dei lavori autorizzati, in assenza di preventiva autorizzazione comporterà la revoca dell' autorizzazione, se rilasciata, e l' applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.

Per tutti gli interventi non riconducibili alle attività di cui all' art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il rilascio dell' autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di idonea pratica edilizia per l' ottenimento del necessario titolo abilitativo.

Art. 7 - Interventi urgenti.

Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati è previsto il rilascio di un' autorizzazione d' urgenza. Sono considerati d' urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell' erogazione del pubblico servizio. L' interessato all' esecuzione dell' intervento urgente dovrà trasmettere tempestivamente la comunicazione al protocollo dell' ente in forma cartacea o tramite pec all' indirizzo comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it, al Settore III, Urbanistica e Lavori Pubblici.

Resta l' obbligo di regolarizzare l' intervento urgente con tutte le modalità del presente disciplinare, ivi compreso il deposito cauzionale entro i successivi 3 giorni lavorativi corredando la domanda, oltre che dalla documentazione prevista dal precedente articolato, anche da idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell' intervento e delle varie fasi di avanzamento dei lavori.

Art. 8- Deposito cauzionale e polizza fideiussoria.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla costituzione di polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d' arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.

L' importo della cauzione per l' esecuzione di attraversamenti stradali fino a 1 m di larghezza viene determinato, in analogia alle precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale n° 5 del 04/02/1986, n° 812 del 22/11/1990 e n° 213 del 17/09/2010, nella somma di € 200,00 a ml.

Per tutti gli altri interventi l' importo della cauzione sarà pari al costo dell' intervento scaturito dal computo metrico da produrre in fase di richiesta.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT89X081897785000000003204, indicando nella causale "Cauzione provvisoria – Nominativo Ditta".

In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l' altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l' impegno del pagamento della somma garantita

entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La fideiussione avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdetta senza l'assenso scritto del Comune.

In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito. L'Amministrazione procederà a trattenere la cauzione o escutere la polizza nei seguenti casi:

1. nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
2. in caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione sarà autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;
3. nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il titolare dell'autorizzazione non provvederà nel termine indicato, l'Amministrazione sarà autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

Lo svincolo del deposito cauzionale, su richiesta dell'interessato, avverrà non prima di 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo comunale del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 12.

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 9 – Obblighi del richiedente.

I richiedenti sono obbligati al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Regolamento di Esecuzione del nuovo codice della strada, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, alla Direttiva del Ministero LL.PP. del 03/03/1999 ed alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 10 - Modalità di esecuzione.

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante.

Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del Codice della strada. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità. Il rinterro degli scavi dovrà essere effettuato come indicato dal successivo art. 11.

Art. 11 – Ripristini.

Il ripristino degli scavi deve avvenire nei modi seguenti:

- a. Ripristini di carreggiate stradali con pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, consentendo l'apertura della sede stradale, con le seguenti modalità:



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Settore III – Urbanistica e Lavori Pubblici

- rinterro dello scavo con idoneo materiale, eseguendo idonea costipazione;
- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 30;
- strato di base in miscela betonabile o conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm. 10, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa e a raso con la pavimentazione bituminosa esistente.

Inoltre:

- per scavi lineari di larghezza \leq a cm 20, il ripristino (fresatura e manto di usura), dovrà essere esteso ad una fascia di larghezza di ml 1,00, misurata in asse allo scavo;
- per scavi lineari di larghezza $>$ a cm 20, il ripristino definitivo, (fresatura e manto di usura), dovrà essere esteso, oltre che alla superficie interessata dallo scavo, a due ulteriori fasce laterali e di larghezza minima di cm 50 misurata dall'estremità dello scavo;

Nel caso di scavo per la realizzazione di opere a sviluppo non lineare il ripristino (fresatura e manto di usura), dovrà interessare, qualora possibile, oltre all'area dello scavo un'ulteriore area in offset di ml 1,00 al perimetro dello scavo stesso.

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi. Sono compresi nei ripristini i rifacimenti della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale eventualmente rimossa o danneggiata nel corso dei lavori. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione resta comunque responsabile di eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile che si dovessero verificare a causa della non corretta esecuzione dei lavori di ripristino.

b. Ripristini di sedi stradali o altre aree con pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento.

Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione tale da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dal Comune. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

Il ripristino delle pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, consentendo l'apertura della sede stradale o dell'area interessata, con le seguenti modalità:

- rinterro dello scavo con idoneo materiale, eseguendo idonea costipazione;
- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 30;
- posa in opera della pavimentazione precedentemente rimossa o della nuova pavimentazione tipologicamente identica alla preesistente allo scavo.

Dovranno essere curati i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente. Nell'impossibilità di ripristino del preesistente stato dei luoghi, lo stesso dovrà interessare le intere aree omogenee per superficie e tipologia di pavimentazione. Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione resta comunque responsabile di eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile che si verificassero successivamente al ripristino definitivo.

È facoltà del titolare dell'autorizzazione, per i soli ripristini delle pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento, procedere all'esecuzione del ripristino definitivo

contestualmente all'ultimazione dell'intervento, restando comunque responsabile di eventuali cedimenti e deformazioni dell'area interessata dai lavori che si dovessero verificare.

c. Ripristini di sedi stradali o altre aree con pavimentazioni in battuto di cemento o in sterrato.

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato cementizio o in terra battuta dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, consentendo l'apertura della sede stradale o delle aree interessate, con le seguenti modalità:

- rinterro dello scavo con idoneo materiale, eseguendo idonea costipazione;
- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 30;
- ripristino del preesistente piano finito, con i medesimi materiali, rifiniture e quote preesistenti.

Per l'esecuzione di scavi in prossimità di alberi, nel caso di pavimentazioni non permeabili o rigide lasciare intorno alla pianta una zona di rispetto secondo la natura della pianta.

Oltre alle modalità di ripristino sopra indicate l'Amministrazione, accertate particolari circostanze, potrà valutare tipologie di ripristino differenti migliorative.

Art. 12 - Accertamento della regolare esecuzione.

Ad ultimazione dei lavori di ripristino ai sensi dell'art. 11 il richiedente dovrà trasmettere al Settore III, Urbanistica e Lavori Pubblici, il certificato di regolare esecuzione dell'intervento a firma di tecnico abilitato. Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti avvallamenti o deformazioni, l'ufficio potrà concedere una proroga massima di trenta giorni per la regolarizzazione del ripristino. Nel caso della mancata esecuzione del ripristino entro il termine stabilito di validità dell'autorizzazione il tecnico incaricato redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale, salva la responsabilità del richiedente in ordine al reintegro delle somme aggiuntive eventualmente occorrenti per la regolarizzazione delle opere.

Art. 13 - Obblighi del titolare della autorizzazione.

Le opere autorizzate dovranno essere eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto dell'autorizzazione. Chiunque intraprenda lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori la relativa autorizzazione che dovrà presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali od agli agenti di polizia.

Art. 14 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti/disciplinari comunali in quanto applicabili.

Art. 15 – Sanzioni.

Per le violazioni alle norme del presente disciplinare, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre disposizioni normative vigenti.

Art. 16 - Rinvio dinamico.

Le disposizioni del presente disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 17 - Entrata in vigore.

Il presente disciplinare entra in vigore dalla sua pubblicazione all' Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Settore III – Urbanistica e Lavori Pubblici

Allegati: n. 1 Modello di domanda.

**Il Responsabile del Settore III
Urbanistica e Lavori Pubblici**

(Ing. Angelica Marinelli)

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*